

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
USR Calabria - Ufficio IX
Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria

Prot. n. AOOUSPRC 12517

Reggio Calabria, 04 agosto 2010

U.O. n. 3

IL COORDINATORE

VISTO il D.M. n. 42 dell' 8.4.2009, recante termini e modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011;

VISTI i propri decreti prot. n. AOOUSPRC 11326 del 20 luglio 2010 – relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento, per l'a. s. 2010/11 - e prot. n. AOOUSPRC 13409 del 17 agosto 2009, relativo alla pubblicazione delle graduatorie di "CODA" ai sensi del D.M. 42/2009;

VISTO il proprio decreto prot. n. AOOUSPRC 12376 del 02 agosto 2010 – relativo alla pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, per l'a. s. 2010/11 di cui al D.M. 42/2009;

RILEVATO che la candidata COPPOLA Antonella risulta inclusa nelle graduatorie provinciali di cui sopra ,relative alle classi di concorso A019 e A047, rispettivamente, al posto n. 82 con punti 45 (t. i.), al posto n. 80 con punti 45 (t. d.), e al posto n. 88 con punti 27 (t. i.), al posto n. 88 con punti 27 (t. d.), nonché negli elenchi di sostegno AD01 e AD03, rispettivamente, al posto n. 89 con punti 27 (t. i.), al posto n. 89 con punti 27 (t. d.), e al posto n. 134 con punti 45 (t. i.), al posto n. 132 con punti 45 (t. d.);

RILEVATO, altresì, che la candidata medesima risulta inclusa anche nelle graduatorie di "CODA" delle province di ROMA – FIRENZE e CREMONA.

VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio n. 10017/2009 proposto dalla prof.ssa COPPOLA Antonella, nata a Modica (RG) il 08/02/1978, con il quale è stato impugnato il D.M. n. 42 del 08.04.2009 nella parte in cui all'art. 3 comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria all'altra;

VISTA la nota 13745 del 15 settembre 2009 del MIUR - Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale del Personale Scolastico – Ufficio IX -, con la quale "si ritiene inopportuno procedere alla stipula di contratti a tempo indeterminato e/o determinato ove lo spostamento dei 24 punti su altra graduatoria dovesse determinare il diritto del personale interessato";

VISTA l'Ordinanza del T.A.R. Lazio n. 28/10 che ha accolto la domanda cautelare di cui al ricorso sopraindicato;

VISTA la nota – prot. n. AOODRCAL 6111 del 02 aprile 2010 – con la quale l'U. S. R. per la Calabria ha trasmesso, per il seguito di competenza, la nota del MIUR prot. n. AOODGPER 2606 del 09/03/2010, avente per oggetto:"Contenzioso seriale avverso il D.M. 42/2009 – spostamento del punteggio su altre graduatorie.";

VISTA la nota AOODGPER 2606 del 09/03/2010 del MIUR - Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale del Personale Scolastico – Ufficio IX -, con la quale si chiarisce che l'orientamento di cui alla nota 13745/B/2 non vale " per le sopravvenute ordinanze del TAR Lazio, su istanza per l'esecuzione del giudicato cautelare, le quali dispongono l'inserimento in graduatoria *pleno iure* né per le sentenze di primo grado nei confronti delle quali non sia stata concessa la sospensiva dal Consiglio di Stato.";

VISTI i propri Decreti - prot. n. AOOUSPRC 14511 del 09 settembre 2009 e prot. n. AOOUSPRC 11900 del 26 luglio 2010 - relativi all'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei candidati Anselmi Giovannino, Costabile Gianluca, Iannone Brigida, Naso Mauria, Orlando Antonia, Schirripa Roberto e Zavettieri Giovanna;

VISTO il reclamo - datato 02/08/2010 – della candidata Coppola Antonella indirizzato anche all'U.S.R. per la Calabria;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta Ordinanza, nelle more del giudizio di merito, inserendo la ricorrente nelle graduatorie in parola con la rideterminazione del punteggio;

D ECRETA

Per quanto in premessa esplicitato, in esecuzione dell'Ordinanza cautelare 28/2010 del TAR Lazio, le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, pubblicate con Decreto prot. AOOUSPRC 12376 del 02 agosto 2010, per l'a.s. 2010/11, classi di concorso A019, A047 e i correlati elenchi di sostegno AD01 e AD03, sono rettifiche come sotto specificato.

COPPOLA Antonella nata il a Modica (RG) il 08/02/1978

Classe di concorso A019 – dal posto n. 82 con punti 45 passa al posto n. 139bis punti 21 (t.i.)

Classe di concorso A019 – dal posto n. 80 con punti 45 passa al posto 135bis punti 21 (t. d..)

Classe di concorso A047 – dal posto n. 88 con punti 27 passa al posto 42bis punti 51.00(t. i..)

Classe di concorso A047 – dal posto n. 88 con punti 27 passa al posto 42bis punti 51.00 (t. d.)

AD01 SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA

dal posto n. 89 con punti 27 passa al posto 68bis punti 51.00 (t. i.)

dal posto n. 89 con punti 27 passa al posto 68bis punti 51.00 (t. d.)

AD03 SOSTEGNO AREA TECNICA – PROFESSIONALE - ARTISTICA

dal posto n. 134 con punti 45 passa al posto 172bis punti .21.00 (t. i.)

dal posto n. 132 con punti 45 passa al posto 170bis punti 21.00 (t. d.)

La candidata COPPOLA Antonella dovrà essere inserita con i punteggi sopra specificati nelle graduatorie di coda delle province di ROMA – FIRENZE e CREMONA.

La rideterminazione del punteggio derivante dallo spostamento dei 24 punti da una graduatoria all'altra è disposta con riserva delle pronunce di merito. Pertanto, gli eventuali contratti a tempo determinato o indeterminato che dovessero essere eventualmente stipulati, d'ora in avanti, con la ricorrente, dovranno contenere una specifica clausola in cui viene precisato che in caso di pronuncia di merito favorevole all'Amministrazione, il contratto stesso dovrà essere risolto.

L'adozione del presente provvedimento non comporta rettifiche delle operazioni di stipula dei contratti a tempo indeterminato e/o determinato da parte dell'U.S.P., nè rettifiche nella stipula di contratti dei supplenti temporanei da parte dei capi di Istituto sui provvedimenti di nomina già emessi.

Gli effetti del presente provvedimento possono essere caducati ove il giudizio di merito sia favorevole all'amministrazione.

Avverso il presente Decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, dalla pubblicazione all'albo del presente provvedimento.

F.to IL COORDINATORE

D.ssa Giacomina Caminiti

All'Albo – sito Web – U.O. n. 6 Sede;

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia - Loro sedi;

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Catanzaro Lido;

Agli UU.SS.PP. della Repubblica - Loro sedi.